

Accordo contrattuale tra Azienda UsI Toscana Centro e RSA Maria Regina per n. 8 posti letto di cure intermedie setting 3 – ambito territoriale Empoli Valdarno Inferiore – periodo dalla data di sottoscrizione del presente atto al 31 marzo 2026 – CIG BA3211BC60

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n 74 del 29.01.2026;

e

RSA Maria Regina, di seguito denominato Struttura, CF e P.I. 01945600508, con sede legale in Fauglia (PI), Piazza San Lorenzo n. 9, nella persona del Legale Rappresentante Don Mario Brotini, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

Visti

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", ss.mm.ii. e conseguente regolamento 2r/2018 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 82 del 28.12.2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e ss.mm.ii;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la DGRT n. 909 del 7 agosto 2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l’organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;
- la DGRT n. 1596 del 16.12.2019 “Modulo sperimentale residenzialità intermedia – setting 3 (cure intermedie in RSA): approvazione relazione conclusiva monitoraggio sperimentazione, approvazione documento “Attivazione modulo cure intermedie in RSA”, proroga sperimentazione in atto;
- il DM n. 77 del 23.05.2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2024-2026 approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 67 del 30.07.2025;

preso atto:

- della scheda di fabbisogno, agli atti d’ufficio, con la quale la Direzione Sanitaria ha chiesto l’acquisto di n. 8 posti letto cure intermedie – setting 3, ambito territoriale Empoli Valdarno Inferiore;
- della delibera del Direttore Generale n. 74 del 29.01.2026 con la quale si prende atto dell’esito del verbale della Commissione di Valutazione riunitasi in data 15.01.2026 dal quale si evince che la struttura RSA Maria Regina è risultata idonea alla stipula di specifico accordo contrattuale per le prestazioni oggetto dell’avviso;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che regola il rapporto fra l'Azienda USL Toscana Centro e RSA Maria Regina per l'attivazione di n. 8 posti letto cure intermedie setting 3, come descritti dalle DGRT n. 909/2017 e n. 1596/2019.

Possono accedere alla struttura gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro - ambito Empoli Valdarno Inferiore, in condizioni cliniche a minore complessità non ancora in grado di tornare al proprio domicilio, oppure di provenienza territoriale che in questo modo possono evitare l'ospedalizzazione in fase di post acuzie.

Art.2 Tipologia di attività

La Struttura si impegna ad erogare l'attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le attrezzature tecniche ed il personale qualificato secondo i requisiti organizzativi indicati:

- Legge Regione Toscana 24.02.2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- All. A alla DGRT 909/2017, con particolare riferimento ai seguenti aspetti funzionali e organizzativi:
 - Setting 3 - RESIDENZIALITÀ' ASSISTENZIALE INTERMEDIA attivato in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti (RSA);
 - Intensità assistenziale: bassa intensità di tipo residenziale territoriale
 - Criticità assistenziale NEWS 0-2
 - Interventi/attività erogate: assistenza infermieristica indicate nella Delibera G.R.T. n.1596 del 16 dicembre 2019 “Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia

– Setting 3 (Cure intermedie in RSA), proroga sperimentazioni in atto” e nella Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo 2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R (Regolamento di attuazione dell’art.62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;

- Assistenza medica: MMG, con accessi programmati secondo la vigente disciplina;
- Tempi di degenza: di norma il tempo medio di degenza è di 20 giorni;
- La dotazione di personale deve rispettare i parametri minimi aggiuntivi rispetto ai parametri previsti per i moduli già presenti in struttura (il personale viene rapportato su 8 ospiti):

Assistenza infermieristica nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva

- Erogazione farmaci: è garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa;
- Erogazione presidi: è garantita un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Art. 3 Volume economico e tariffa giornaliera

Il volume economico stimato per il periodo di riferimento del presente accordo è di € 85.680,00 (n. 720 giornate di presenza). La tariffa giornaliera, come indicato nell’Avviso ai sensi della DGRT n. 909/2017, è di € 119,00 giornaliere (più IVA se dovuta) comprensiva di prestazioni specialistiche e terapia farmacologica.

Le Parti concordano che verranno remunerati esclusivamente i posti letto effettivamente occupati e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per

l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

Resta inteso che l'attivazione dei ricoveri è pertinenza dei competenti servizi dell'Azienda che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto di cui alla presente convenzione. L'utilizzo dei posti letto previsti non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo anche gradualmente. L'Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo dei posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

Le parti si danno atto che l'obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del medico, pertanto non sarà riconosciuta la giornata di dimissione. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Struttura si accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della zona Empoli Valdarno Inferiore o suo delegato (coordinatore COT).

Sono esclusi dalla retta i costi relativi all'inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.

Art. 4 Modalità di accesso

L'attività viene riservata ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro.

L'accesso dei pazienti dimessi dall'ospedale, in corso di stabilizzazione clinica, è subordinato alla valutazione della struttura di Continuità Ospedale Territorio e a successiva

autorizzazione da parte della zona distretto di residenza dell'assistito. Nel caso di pazienti inviati dal MMG con riacutizzazione di cronicità ma senza necessità di ricovero in ospedale per acuti, la COT svolge funzione di riferimento e di organizzazione del servizio in quanto strumento operativo di governo dei percorsi ospedale – territorio che fa capo funzionalmente alla Zona Distretto.

Art. 5 – Modalità operative

L'organizzazione dell'assistenza, seguendo le indicazioni della DGRT n. 1596/2019, è improntata al lavoro di equipe finalizzato alla condivisione progettuale e segue le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

L'assistenza medica è demandata ai rispettivi MMG e ciascuna struttura garantisce l'erogazione dell'assistenza medica necessaria nonché l'assistenza infermieristica sulle 24 ore.

La dimissione del paziente viene comunicata al medico di medicina generale, al Centro Dimissioni Complesse Aziendale ed alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda per quanto di competenza, a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare.

La dotazione di personale deve rispettare i parametri minimi, aggiuntivi rispetto ai parametri previsti per i moduli già presenti in struttura, in base a quanto indicato Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), s.m.i.

La struttura deve garantire la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali, anche mediante un confronto continuo e costante dei professionisti sanitari con il personale aziendale delle strutture interessate dall'accordo. Deve inoltre rendersi disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Art. 6 – Obblighi della struttura

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la struttura RSA Maria Regina si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto. La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", ss.mm.ii. e conseguente regolamento 2r/2018 e ss.mm.ii e alla L.R. n. 82 del 28.12.2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e ss.mm.ii., compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio. La Struttura assicura:

- che i posti letto messi a disposizione siano dotati di idoneo impianto di gas medicale centralizzato
- la collaborazione con gli ospedali e i servizi territoriali dell'Azienda

Art. 7 – Modalità di fatturazione

La Struttura si impegna ad inviare alla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata, preposta al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili su supporto cartaceo dell'attività svolta, nei quali deve essere indicato mensilmente:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;

- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- giorni di effettiva presenza;
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla struttura, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate. La fattura deve specificare le giornate di ospitalità e le eventuali giornate di assenza, considerando le giornate di accettazione e di dimissione come una sola giornata. Nel caso specifico del decesso dell'ospite si precisa che debba essere fatturata la giornata del decesso in considerazione delle prestazioni assistenziali e non, che la struttura deve comunque garantire. Ovviamente, nel caso in cui la struttura riuscisse ad occupare, nello stesso giorno, il posto letto con un nuovo ospite, la giornata di ammissione di quest'ultimo non dovrà essere fatturata per non coprire il singolo posto letto con due rette sanitarie. I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal direttore della Struttura o suo delegato e quindi validati dal Responsabile Sanitario della convenzione per l'Azienda. La struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine che sarà emesso dall'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC

Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)

- dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

convenzionisoggettprivati.uslcentro@postacert.toscana.it

gestionieconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e ss.mm.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura o dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative

al presente accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione, di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel titolo dell'accordo.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 9 – Debito informativo

La Struttura si impegna fin da ora, con la sottoscrizione della presente convenzione, a registrare i dati di attività del mese di riferimento sul sistema che verrà fornito dall'Azienda nel momento in cui la Regione Toscana emanerà le modalità di codifica delle prestazioni di cure intermedie. La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato come previsto al precedente art. 7.

Art. 10 – Controlli

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza,

tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto della presente convenzione, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

Art. 11 – Elenchi del personale ed incompatibilità

La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è tenuta a comunicare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura, con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

In tale elenco, che la struttura dovrà inviare due volte l'anno con cadenza semestrale, sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente, fatto salvo che l'Azienda potrà chiedere gli elenchi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'elenco del personale dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a

quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 15 del presente contratto.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

Qualora non sia rispettate le scadenze o non venga inviata risposta alle richieste dell'Azienda saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003 e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

Art. 12 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 13 - Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con

copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo). Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 14 - Codice di comportamento

La struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 15 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 17 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.03.2026, fatta salva eventuale proroga tecnica. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 18- Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- a) per l'Azienda, in merito agli aspetti amministrativi:
 - il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato relativamente all'accordo contrattuale
 - il Direttore Esecuzione convenzioni privato accreditato per la liquidazione e il monitoraggio delle attività

b) per l'Azienda, in merito agli aspetti sanitari:

- il Direttore SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie
- il Direttore Dipartimento medicina e specialistiche mediche
- il Direttore SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate

b) per la struttura

- il Legale Rappresentante Don Mario Brotini

Art. 19 – Trasferimento del contratto ad altra struttura

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, la struttura è tenuta ad informare tempestivamente la SOS procedure amministrative privato accreditato affinché possa predisporre nei tempi adeguati gli adempimenti amministrativi necessari. Sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accreditamento istituzionale.

Art. 20 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione che consta di n. 17 pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese sono poste a carico dell'Associazione. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005

Data dell'ultima firma digitale apposta 03.02.2026

per l'Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOS Procedure Amministrative
Privato Accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi
(firmato digitalmente)

per RSA Maria Regina
Il Legale Rappresentante
Don Mario Brotini
(firmato digitalmente)